



COMUNE DI ALEZIO
PROVINCIA DI Lecce

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA**

NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA

INDICE

TITOLO I – Definizioni generali

1. Finalità e principi	1
2. Oggetto e applicazione	1
3. Definizioni	2
4. Concessioni e autorizzazioni	2
5. Vigilanza.....	3

TITOLO II – Sicurezza urbana e incolumità pubblica

Capo I

6. Definizioni.	4
7. Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune	4
8. Convivenza civile e vivibilità	4
9. Utilizzo del volontariato	5

Capo II – Decoro e sicurezza urbana

10. Comportamenti vietati	5
11. Altre attività private	6
12. Trasporto di materiali di facile dispersione	6
13. Comportamenti vietati	6
14. Deposito di materiale di facile dispersione	7
15. Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul luogo pubblico	7
16. Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico	7
17. Manutenzione degli edifici e dei terreni. Obblighi vari dei proprietari	7
18. Ornamento esterno dei fabbricati	8
19. Spolveramento di panni e tappeti – fumi e immissioni	8
20. Scritti, disegni e stampati	8
21. Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità	9
22. Viali e giardini pubblici	9
23. Vasche e fontane	9

24. Recinzioni di terreni confinanti con suolo pubblico	9
25. Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza	10
26. Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica	12
27. Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di mezzi recanti molestia	12
28. Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive	13
29. Prevenzione di incendi e di esplosioni	13
30. Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile	14
31. Movimentazione di oggetti pericolosi	14
32. Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	14
33. Attività di verniciatura e sabbiatura	15
34. Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci	15
35. Apertura di botole e chiusini	15
36. Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse	16
37. Sicurezza degli edifici pubblici o privati	16
38. Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare	16
39. Conduzione e custodia di cani e altri animali	18
40. Divieto di bivacco e accattonaggio	19
41. Divieto di campeggio, attendamenti e simili	19
42. Emissioni di fumo	20
43. Cortei, cerimonie riunioni e manifestazioni	20
Capo III – Disciplina dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro e della sicurezza urbana	
44. Disciplina degli orari	20
45. Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche.....	21
46. Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro e della sicurezza urbana	22
47. Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico	23
48. Obblighi per i gestori di negozi e botteghe	23
49. Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti	

e bevande	24
-----------------	----

Titolo III Tutela del suolo pubblico – occupazione di aree e spazi pubblici

50. Disposizioni generali	24
51. Sospensione e revoca delle concessioni	25
52. Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi su suolo pubblico	25
53. Modalità per il carico e lo scarico delle merci	25
54. Divieto di giochi su suolo pubblico	26
55. Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative	26
56. Collocamento di targhe o lapidi commemorative.....	27
57. Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati	27
58. Immissioni sul suolo pubblico	28
59. Pulizia delle grondaie.....	28

Titolo IV – Tutela della quiete pubblica e privata

60. Esercizio di mestieri, arti e industrie.....	29
61. Rumori in abitazioni.....	29
62. Uso di strumenti sonori.....	29
63. Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi.....	30
64. Divieto di suoni e schiamazzi.....	30
65. Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori.....	31
66. Venditori e suonatori ambulanti.....	31
67. Detenzione di cani od altri animali che disturbano la quiete pubblica.....	31
68. Sale da ballo, circoli e ritrovi.....	32
69. Uso dei dispositivi antifurto.....	32
70. Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone.....	33

Titolo V - Mestieri e attività lavorative

71. Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno.....	33
72. Conduzione dei veicoli a trazione animale.....	34
73. Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera.....	35

Titolo VI – Sanzioni e sistema sanzionatorio

74. Sanzioni.....	36
75. Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio.....	37
76. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni.....	37
77. Segnalazioni ed esposti	37

Titolo VII – Disposizioni transitorie

78. Entrata in vigore	37
-----------------------------	----

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e principi

1. Il presente Regolamento di polizia urbana, disciplina, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme di legge, in armonia con le finalità dello Statuto dell'Ente e con le norme regolamentari riguardanti specifiche materie, i comportamenti e le attività svolte nel territorio di competenza comunale al fine di:

a) prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività da situazioni di potenziale pericolo, danno, malattia, calamità, nonché l'insieme delle misure atte a prevenire i fenomeni di illegalità e di degrado sociale;

b) tutelare la convivenza civile, la qualità della vita, la più ampia fruibilità dei beni privati, pubblici e comuni;

c) salvaguardare la sicurezza urbana, il decoro ambientale, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

d) educare alla convivenza e alla tolleranza mediante azioni volte a diffondere la cultura della legalità e lo sviluppo di una coscienza civile;

e) garantire la protezione del patrimonio pubblico, artistico e ambientale.

2. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine “Regolamento”, s'intende il presente “Regolamento di Polizia Urbana”.

4. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine “Comune”, s'intende il “Comune di Alezio”.

5. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine “Polizia Locale”, s'intende l' “ Ufficio di Polizia Locale del Comune di Alezio”.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti e urgenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari/dirigenti comunali, dagli Agenti di Polizia Municipale e dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle Leggi e dai regolamenti.

3. Gli ordini verbali devono comunque essere seguiti da tempestivo ordine scritto del responsabile dell'ufficio.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- L'area atmosferica sovrastante il territorio comunale;
- I giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
- I luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti.

2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di esse venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

4. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

5. La disciplina del presente Regolamento si applica in genere in tutto il territorio comunale (vale per il centro urbano, per le frazioni, e per tutte le aree comprese nel piano regolatore) comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravato di servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di ville comunali, dei monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

Articolo 4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventivamente specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta all'Autorità Comunale, con istanza in regola con la legge sul bollo.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione, nel

caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale, per la durata delle stesse.

7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati.

- Personalmente al titolare;
- Senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per conseguenze dannose derivanti dalla concessione stessa;
- Con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, con provvedimento motivato, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Articolo 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al personale del Servizio di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di altri Enti pubblici ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

3. Uno dei compiti principali della Polizia Locale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

- Esercizi commerciali;
 - Laboratori artigiani;
 - Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - Mercati, chioschi o altre strutture commerciali mobili;
 - Vendite stagionali o itineranti;
 - Impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
 - Esercenti altre attività economiche e non economiche;
 - Installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.
4. Nell'ambito di tale potestà, il personale di Polizia Municipale:
- Esegue accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni

- e concessioni comunali;
- Effettua rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - Vigila per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - Contesta le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
 - Inoltra alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

TITOLO II

SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Capo I

Articolo 6

Definizioni

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici e aperti al pubblico e il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si definiscono:
 - a) **incolumità pubblica**: l'integrità fisica della popolazione;
 - b) **sicurezza urbana**: bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
 - c) **convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro**: tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune delle persone, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
 - d) **quiete pubblica e tranquillità delle persone**: la tranquillità e la serenità della vita delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;

Articolo 7

Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del comune

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 8

Convivenza civile e vivibilità

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del

territorio al fine di tutelare i requisiti d'igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti consentire a ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia Locale, nei casi di contrasto o conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio.

3. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei Regolamenti comunali d'igiene e smaltimento dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.

4. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale a tutela degli animali, è vietato tenere animali in modo da causare sporcizia, cattivi odori o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro dei luoghi pubblici e delle private dimore.

Articolo 9

Utilizzo del volontariato

1. Anche allo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, il Comune può avvalersi di volontari singoli o associati iscritti ad associazioni di volontariato o di promozione sociale, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Capo II

DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 10

Comportamenti vietati

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene a salvaguardia della sicurezza e del decoro della Comune è vietato:

1. Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
2. Imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
3. Rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
4. Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
5. Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
6. Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito,

compresi i marciapiedi, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;

7. Lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
8. Spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
9. Compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
10. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
11. Ostruire o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
12. Compiere, in luogo pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati.
13. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro

Articolo 11

Altre attività private

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

1. Ammassare su suolo pubblico oggetti qualsiasi, se non nei giorni previsti per la raccolta dello smaltimento degli stessi.
2. Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
3. Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
4. Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.
5. In luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico è vietato lasciare cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.
6. Ai venditori ambulanti di qualsiasi mercanzia di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.
7. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro

Articolo 12

Trasporto di materiali di facile dispersione

1. 2. Qualsiasi trasporto di detriti attraverso le vie cittadine e comunque di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi tipo dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti, disseminazioni e polverio.
2. Per le consistenze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai trasgressori, oltre alla sanzione che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe

poste lungo le pubbliche vie, venga a cadere su suolo pubblico materiale di qualunque specie, questo dovrà essere immediatamente rimosso, a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci, dagli oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.

5. Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato.

6. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro

Articolo 13

Comportamenti vietati

1. E' proibito agli esercenti di bar, caffè, gelaterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto, che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso.

2. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro

Articolo 14

Deposito di materiale di facile dispersione

1. Il deposito di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, sostanze in polvere, potranno essere poggiati su suolo pubblico previa autorizzazione.

2. Gli stessi dovranno essere, di regola, immediatamente rimossi e solo in casi eccezionali, qualora non ne sia possibile la rimozione per le caratteristiche dei lavori eseguiti, gli stessi dovranno essere sistemati in maniera da non recare intralcio ai pedoni.

3. Le consistenze polverose, depositate sia in luogo pubblico che in luogo privato, dovranno essere convenientemente coperte, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

5. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 15

Divieto di lavatura e riparazione di veicoli, carri e simili sul suolo pubblico

1. E' vietato effettuare il lavaggio di veicoli, carri e simili sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico.

2. E' pure vietato effettuare le riparazioni dei veicoli, carri e simili, sulle pubbliche vie e, comunque, in luogo pubblico od aperto al pubblico; salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 16

Divieto dell'esercizio di attività artigianale ed industriale sul suolo pubblico

1. E' vietato lavorare sulle porte delle case, delle botteghe, dei magazzini e degli opifici artigianali ed industriali e, comunque, esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Autorità Comunale.

2. E' altresì vietato svolgere qualsiasi attività atta a turbare la corretta circolazione delle

autovetture, la sicurezza dei pedoni e la tranquillità dei residenti.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 17

Manutenzione degli edifici e dei terreni. Obblighi vari dei proprietari.

1. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi, nonché gli infissi prospicienti l'esterno. In modo particolare dovrà essere curata la manutenzione delle inferriate dei giardini e di qualsiasi altra recinzione dei medesimi. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere al periodico restauro dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinta dei rispettivi fabbricati, anche ogni volta che ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

2. Uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente Regolamento Edilizio.

3. L'Ente provvederà alla relativa immediata cancellazione, a spese del trasgressore, di scritte che imbrattano le facciate.

4. I proprietari di immobili, o l'amministratore condominiale ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1129 del codice civile, devono assicurare la collocazione e il mantenimento in buono stato di targhe indicanti i numeri civici e provvedere alla sostituzione delle stesse, se necessario.

5. Devono altresì assicurare visibile numerazione dei piani e singoli interni di cui l'immobile si compone.

6. I proprietari di cortili, fondi, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civile abitazione, terrazze, verande, ecc., devono provvedere alla pulizia ordinaria dei siti nonché a sfalcare erba alta e rovi ivi insistenti, onde evitare la proliferazioni di topi e rettili. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti, non debordino sulla sede stradale ad altezza inferiore a metri 5., che non ostacolino il transito pedonale e che non nascondano la segnaletica stradale.

7. I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare che gli stessi, o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti, a delimitazione della proprietà privata, siano prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a mt. 3,00.

8. Ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolte o a riposo del territorio comunale di provvedere, alle necessarie opere di prevenzione antincendio e per evitare la proliferazione di topi e rettili, mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile.

9. Ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea;

10. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

Articolo 18

Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi verso l'interno, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo danni per i terzi.

2. Nell'innaffiare i vasi di fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

3. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 19

Spolveramento di panni e tappeti – fumi e immissioni

1. E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri simili oggetti.
2. E' vietato altresì su balconi e verande provocare immissioni di fumi, odori, polveri e simili che possano molestare gli occupanti degli alloggi circostanti.
3. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 20

Scritte, disegni e stampati

1. Sono vietate le scritte sui muri e sul pubblico selciato.
2. E', altresì, vietato, coprire e comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine e concessione della competente Autorità.
3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti e disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 21

Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità

1. E' vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
2. E' vietato introdursi negli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.
3. E' altresì vietato imbrattare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni di pulizia degli animali o cose.
4. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 22

Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato, salvo speciale autorizzazione:
 - a) introdursi con veicoli in genere, biciclette, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio.
 - b) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine in maniere sconvenienti;
 - c) danneggiare o sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - e) svolgere competizioni sportive;

- f) danneggiare la vegetazione.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, di piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini ed altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, si applicano anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze cittadine.
 4. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 23

Vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti, bottiglie, lattine e qualsiasi altra materia solida o liquida.
2. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

Articolo 24

Recinzioni di terreni confinanti con il suolo pubblico

1. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nel centro abitato dovranno, osservando le norme della legge urbanistica, eseguire appositi lavori di recinzione dei terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdursi e scaricare rifiuti di qualsiasi tipologia.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Ufficio Tecnico Comunale anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso, nel rispetto della vigente regolamentazione edilizia, previa presentazione di apposita pratica edilizia presso l'Ufficio Tecnico Comunale.
4. E', comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.
5. I terreni devono essere mantenuti in buone condizioni e puliti da parte di chi ne ha la disponibilità, evitando accumuli di sterpaglie, allo scopo di prevenire il proliferare di animali.
6. I proprietari di terreni devono adottare tutte le opportune cautele al fine di impedire lo scarico dei rifiuti da parte di chiunque.
7. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada, è fatto obbligo evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni causando danno o pericolo.
8. Fermo restando quanto previsto nei regolamenti comunali in materia, le recinzioni devono essere realizzate con materiali idonei, solidamente ancorati in modo tale da evitare qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica o privata.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 25

Salvaguardia della sicurezza, del decoro e della decenza

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali e, salvo che il fatto

costituisca reato, a salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio del Comune è vietato:

a) manomettere, diminuire la funzionalità o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;

b) deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede;

c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

d) salire o arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi a essi;

e) appoggiare o legare veicoli ovvero qualsiasi oggetto ai monumenti e relative barriere di protezione ovvero superare le recinzioni apposte dall'Autorità;

f) collocare, appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale e carrabile,

altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti. Salvo quanto previsto dal codice della strada è vietato depositare veicoli, carriole e simili a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio;

g) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti, nonché versarvi solidi o liquidi o sostanze comunque inquinanti;

h) compiere in qualsiasi luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, atti di pulizia personale fuori dei luoghi all'uopo destinati;

i) in luoghi pubblici o aperti al pubblico sputare, urinare ovvero defecare fuori dai luoghi all'uopo destinati.

2. Tutti gli spazi del territorio comunale devono essere fruiti con modalità tali da rispettarne il valore storico e il decoro, ed è pertanto vietato:

a) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuto solido o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;

b) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro o all'igiene, o che possano recare molestia, disagio o raccapriccio alle persone, o che possano essere causa di pericoli o inconvenienti;

c) vendere, offrire merci o servizi con grida, ovvero con altri comportamenti molesti;

d) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e a uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;

e) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui esibire parti intime del corpo

in luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico;

f) collocare o affiggere manifesti fuori degli spazi destinati dal Comune, collocare affiggere o appendere lucchetti, oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati, su muri, lampioni, recinzioni, siepi, barriere di protezione di monumenti, su altri elementi di arredo urbano, manufatti pubblici o esposti al pubblico;

g) stendere panni su suolo pubblico o all'esterno delle abitazioni in vista della pubblica via.

3. All'interno dei circuiti dei corsi mascherati organizzati in occasione della ricorrenza del carnevale, oltre che negli altri luoghi ove si svolgono manifestazioni nazionali e locali è vietato l'uso improprio di oggetti quali bastoni di gomma, martelli di gommapiuma e altri oggetti simili. E' vietato altresì l'impiego di prodotti e sostanze, compresi congegni, contenitori e sacchetti, spruzzare o a versare schiumogeni o liquidi di qualsiasi natura, atti a:

a) imbrattare, molestare o arrecare danno alle persone e alle cose;

b) insudiciare e deturpare il suolo e i beni esposti al pubblico.

Fa eccezione al divieto di cui al periodo precedente l'uso di coriandoli e stelle filanti anche spray.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 200,00 euro. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla rimozione di quanto abusivamente collocato, ovvero di ordinarne la copertura in via d'urgenza.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 26

Tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica

1. Per la tutela dell'incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare ai lati delle case, innanzi alle medesime, oltre che sui balconi o terrazzi, oggetti inutilizzati o inutilizzabili di qualsiasi natura, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali o di forza maggiore, ovvero quando ciò sia reso necessario in attuazione delle disposizioni per la raccolta di rifiuti, a condizione che questi siano rimossi nel più breve tempo possibile;

b) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, effetti lettereci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini insudiciamento;

c) compiere su area pubblica o di uso pubblico operazioni di lavaggio di persone, animali, cose e in particolare veicoli;

d) scaricare su suolo pubblico acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

f) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

g) tenere le ringhiere e le reti di cinta di aree private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 200,00 euro. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o delle condizioni di sicurezza, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500 euro.

Articolo 27

Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi, e uso di mezzi recanti molestia

1. E' fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 350,00 euro.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500 euro.

Articolo 28

Accensione fuochi, esalazioni moleste e nocive

1. Salvo quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla dichiarazione del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353/2000 e dal Decreto Presidente della Giunta Regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi, è altresì vietato, in qualsiasi periodo dell'anno bruciare foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale.

2. E' fatto inoltre divieto a chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attività, lavorativa o meno, di produrre esalazioni moleste e nocive verso luoghi pubblici o privati.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 200,00 euro.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 29

Prevenzione d'incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni è vietato:

a) effettuare accensioni pericolose, anche con energia elettrica; accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi, o gettare oggetti accesi nelle strade, parchi, giardini pubblici, aree verdi, nei contenitori di rifiuti, nelle zone boschive o in qualsiasi luogo pubblico o privato non adibito allo scopo o non autorizzato;

- b) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò appositamente destinati e autorizzati;
- c) usare fiamme libere per lavori d'impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplosivi;
- d) depositare ovvero abbandonare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne o bombole vuote ovvero contenenti sostanze infiammabili o esplosivi o loro residui;
- e) lasciare incustoditi veicoli contenenti quanto indicato nella lettera precedente nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone, salvo quanto previsto dalla normativa ADR e dagli specifici regolamenti in materia;
- f) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa d'inquinamento o d'incendio;
- g) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione d'incendi.

2. Davanti alle uscite di sicurezza debitamente segnalate è vietato lasciare veicoli in sosta ovvero in maniera tale da intralciare il libero deflusso delle persone.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione

amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro. Fermo restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al periodo precedente, gli organi accertatori hanno facoltà di far rimuovere i veicoli e gli oggetti, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 30

Accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, a ridosso di fabbricati o di muri confinanti, se non adottando le cautele che, al fine di prevenire pericoli di incendio.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 200,00 euro.

Articolo 31

Movimentazione di oggetti pericolosi

1. Fatte salve le disposizioni previste da leggi statali e regionali, è fatto divieto di trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni ogni oggetto pericoloso per le persone.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione da 25,00 euro a 200,00 euro

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 32

Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento

1. Fermo restando l'osservanza di quanto previsto dalle norme in materia, l'installazione di tralicci, di pali di sostegno, d'intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica, in modo da evitare qualsiasi pericolo per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico, oltre che agli addetti ai lavori.
2. Tali impianti, anche se realizzati su aree private, devono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. Salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia, i bracci delle gru, nei momenti d'inattività, devono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e privi di carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico o sulle altrui proprietà. Altresì non possono essere effettuate manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quanto previsto dalle specifiche normative in materia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 350,00 euro.
5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro

Articolo 33

Attività di verniciatura e sabbiatura

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli e protetta in modo da non recare nocimento ad alcuno.
2. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, imbiancare facciate o muri di recinzione, ovvero a qualsiasi altra attività, di apporre ripari e segnalazioni per evitare molestia o danni a persone animali o cose.
3. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggia tura e sabbiatura senza l'uso d'impianti di captazione idonei a evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
4. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 350,00 euro.

Articolo 34

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi specie, causando

ingombro o sporcando il suolo pubblico, deve effettuare immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 35

Apertura di botole e chiusini

1. Sul suolo pubblico o su area aperta al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

Articolo 36

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite d' idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali o cose.

2. Gli scavi, le cave e le fosse esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalati, delimitati e idoneamente protetti a tutela dell'incolumità pubblica e privata.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente, il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro

Articolo 37

Sicurezza degli edifici pubblici o privati

1. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e quanto disposto dagli specifici regolamenti comunali, è fatto obbligo di:

a) mantenere ogni edificio, pubblico o privato e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti;

b) mantenere in sicurezza gli edifici per quanto riguarda il peso degli arredi, dei depositi e della tipologia degli oggetti ivi presenti;

c) mantenere gli impianti presenti nelle abitazioni, o nelle loro pertinenze, secondo le regole

della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere mantenuti chiusi in sicurezza e secondo i principi di decoro. Inoltre, dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso agli edifici e alle pertinenze degli stessi.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere alla messa in sicurezza dei luoghi, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

Articolo 38

Disposizioni atte a prevenire la proliferazione delle zanzare

1. Al fine di prevenire la proliferazione delle zanzare e in particolare della cosiddetta zanzara tigre (*Aedes Albopictus*), dal 1° marzo fino al 30 novembre è vietato abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione dove possa raccogliersi l'acqua, ivi compresi pneumatici, bottiglie, bidoni, lattine, barattoli e simili.

2. È altresì fatto obbligo di:

a) procedere alla sostituzione periodica, almeno settimanale, dell'acqua raccolta in sottovasi, secchi, bacinelle, annaffiatori, cisterne ecc. e provvedere alla loro accurata pulizia;

b) provvedere a ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana presenti in giardini e cortili privati e, possibilmente, in assenza di precipitazioni, dotarle di reti antizanzare; l'acqua presente nelle caditoie di raccolta delle acque meteoriche dovrà essere trattata con prodotti di sicura efficacia larvicida o adulticida. La documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese dovrà essere conservata allo scopo di poter essere esibita in caso di controlli. Indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia, pulendo i tombini prima di iniziare il trattamento larvicida;

c) introdurre filamenti di rame nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, ovvero, nel caso di contenitori di fiori finti, sabbia fino al completo riempimento degli stessi;

d) introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;

e) assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte, anche temporanee, d'acqua stagnante;

f) coprire con teli di plastica o zanzariere i bidoni contenenti acqua piovana da utilizzare per l'irrigazione;

g) controllare che grondaie e caditoie non siano otturate, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e di smaltimento delle acque piovane;

h) consentire, in caso di presenza di potenziali focolai all'interno di proprietà private, l'ingresso

al personale del gestore dei rifiuti affinché possa procedere al necessario controllo;

i) alle aziende che per le loro necessità produttive dispongono di vasche o bacini di accumulo dell'acqua (aziende del settore tessile, cantieri edili, aziende vivaistiche), provvedere alla relativa disinfestazione con la periodicità prevista in rapporto al prodotto insetticida utilizzato;

j) alle aziende che gestiscono attività di ricambio pneumatici e le aziende che a qualsiasi titolo li detengono, provvedere a stocarli in maniera tale da impedire qualsiasi raccolta di acqua al loro interno;

k) alle aziende che esercitano attività di rottamazione veicoli provvedere, con periodicità almeno mensile, alla disinfestazione delle aree scoperte dove viene svolta l'attività.

3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

4. Ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al periodo precedente il Comune ha facoltà di provvedere all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la finalità del presente articolo, a spese del trasgressore e dell'obbligato in solido.

Articolo 39

Conduzione e custodia di cani e altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le norme statali e regionali in materia, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso o passaggio condominiale, è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo o spavento, anche apposita museruola. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non aggredire, recare molestia o spavento, ovvero recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.

2. Il possesso e la conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in appositi provvedimenti emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, è vietato ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.

3. Per la conduzione dei cani sopra descritti in luogo pubblico o aperto al pubblico e luoghi condominiali, dove non sia disposto altrimenti, è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di lunghezza non superiore a 2 metri e la museruola integrale, ad eccezione dei cani appartenenti agli organi di polizia, di protezione civile e a servizio di persone ipovedenti o non vedenti.

4. E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché i medesimi non procurino disturbo o spavento o danno a persone, animali o cose.

6. In luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli

escrementi, ovvero omettendo di raccogliere immediatamente gli escrementi stessi qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.

7. E' fatto espresso divieto di imbrattare il suolo con alimenti destinati alla nutrizione del proprio cane o gatto o di cani e gatti randagi.

8. Nelle abitazioni la detenzione di cani e altri animali deve prevedere l'osservanza delle necessarie norme di benessere animale, igiene, illuminazione e i bisogni fisiologici degli stessi non devono arrecare maleodori tali da recare fastidio e disturbo ai vicini.

9. Nel caso previsto dal comma 8, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare e contestare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno affinché l'inconveniente non si ripeta.

10. Se la diffida non viene rispettata, gli accertatori segnaleranno al Servizio veterinario per i provvedimenti di competenza o, in subordine, perché l'animale sia posto sotto custodia, con onere a carico del proprietario.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

12. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

Articolo 40

Divieto di bivacco e accattonaggio

1. Ai fini della salvaguardia della qualità della vita, del decoro e della sicurezza urbana è vietato:

a) occupare abusivamente spazi pubblici o a fruizione collettiva;

b) sedersi, sdraiarsi o soggiornare sui monumenti, sui sacrali delle chiese e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti;

c) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati e alle attività di vario genere ivi situate;

d) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale;

e) raccogliere, per qualsiasi motivo, questue, elemosine, fondi o firme causando molestie o disturbo ai passanti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni sull'occupazione del suolo pubblico;

f) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di chiedere elemosina, ovvero offrire merci o servizi, quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;

g) utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro. Si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria del sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono o furono

destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

Articolo 41

Divieto di campeggio, attendamenti e simili

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento e similari, fuori dei casi espressamente autorizzati.
2. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.
3. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque.
4. La Polizia Municipale è tenuta a garantire il rispetto della disposizione di cui al primo comma, con le modalità più opportune, anche richiedendo, se del caso, la collaborazione delle Forze di Polizia. Agli altri Servizi del Comune e a chiunque tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con gli organi di polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
5. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, la violazione delle prescrizioni delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetta, per ciascuna violazione accertata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, resta salva la facoltà di procedere al sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto.
6. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro, con l'obbligo a carico del responsabile dell'immediata ripulitura dei luoghi.

Articolo 42

Emissioni di fumo

1. Fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia d'inquinamento atmosferico e dal regolamento comunale d'igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia. In particolare è vietato provocare emissioni di fumo, facendo bruciare materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro

Articolo 43

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, in particolare di pubblica sicurezza ed elettorale, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o a questo assimilati, deve darne avviso al Sindaco.
2. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività sul territorio, per le

manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno 7 giorni prima. Ove tale termine non sia rispettato, il Comune, per quanto di sua competenza, potrà imporre diversi itinerari e/o prescrizioni.

3. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

CAPO III

DISCIPLINA DEI GESTORI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO PER LA TUTELA DELLA QUIETE, DEL DECORO E DELLA SICUREZZA URBANA

Articolo 44

Disciplina degli orari

1. Per esigenze d'interesse e sicurezza pubblica, anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte del territorio, il Sindaco può, con propria ordinanza, ridurre gli orari delle singole attività di cui al primo comma del presente articolo e/o richiedere l'assunzione di precisi impegni di cui al comma 3.

2. Ai fini dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 il Comune, ferme restando le valutazioni di ordine generale, può sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con i titolari delle attività di cui al comma 1 che prevedono l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

a) adottare misure idonee a evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale, intese come spazio pubblico interessato dall'attività, con riferimento a comportamenti degli avventori che possano determinare disturbo alle persone e/o ad altre attività, e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica e alla tranquillità delle persone o ostacolo al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti nonché al traffico veicolare, anche avvalendosi di personale incaricato all'ordinato svolgimento delle attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti;

b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcol e al contempo svolgere attività d'informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici, anche mediante la distribuzione di materiali informativi e la promozione di specifiche iniziative di sensibilizzazione;

c) assicurare la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività d'impresa;

d) fornire a richiesta l'elenco dei dipendenti e dei collaboratori e il nominativo del soggetto che detiene la documentazione concernente i rapporti di lavoro;

e) favorire e segnalare la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti;

f) provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani con modalità definite in accordo con il soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

g) far effettuare dall'ARPA Puglia, a seguito di richiesta del Comune e con spese a carico dei gestori, monitoraggi dell'inquinamento acustico nell'area immediatamente circostante l'esercizio e, subordinatamente al consenso dei conduttori, nelle civili abitazioni limitrofe.

Ulteriori o differenti impegni potranno essere definiti e assunti in ragione della necessità di contemperare l'esercizio delle attività imprenditoriali con altri interessi pubblici.

3. Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni speciali, è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 07.00 e ogni comportamento si deve conformare a questo principio. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare attività, eventi, spettacoli, dovranno tener conto di quanto sopra, salvo deroghe per manifestazioni di particolare rilievo cittadino.

4. Le violazioni alle ordinanze di cui ai commi 1) e 2), se non diversamente previsto dalle norme di settore, comportano una sanzione amministrativa da 50,00 euro a 350,00 euro

5. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 350,00 euro. La reiterazione della violazione di cui al periodo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

6. A prescindere dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, è fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita dalla normativa vigente.

Articolo 45

Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, l'incolumità e la quiete pubblica, l'igiene del suolo e/o per le comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico richiamate dal codice regionale del commercio, il Sindaco con propria ordinanza, per casi particolari e/o per aree circoscritte, può limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni, la vendita di bevande alcoliche.

2. Il Sindaco può consentire la deroga alle misure di cui al comma precedente

subordinatamente alla sottoscrizione con i titolari delle attività di accordi con il Comune, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevedono l'assunzione di precisi impegni a tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità pubblica e dell'igiene del suolo.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 350,00 euro.

4. La violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 350,00 euro

5. Nel caso di reiterate violazioni di cui ai commi precedenti o quando le violazioni comportino una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro.

Articolo 46

Modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete, del decoro e della sicurezza urbana

1 Il Comune, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire tramite la prevenzione dei fenomeni d'illegalità, inciviltà e degrado, un'ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo e aggregazione anche giovanile, per l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di un'ottimale collaborazione con il Comune, hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene e al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti delle persone;

b) svolgere adeguata azione informativa all'interno e all'ingresso del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica e per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene.

3. I gestori delle attività di cui al comma precedente hanno l'obbligo di mantenere gli spazi pubblici o aperti al pubblico afferenti al locale liberi da ogni ingombro e rifiuto collegato con l'attività svolta e di collocare, durante l'orario di apertura, idonei contenitori di raccolta dei rifiuti.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 200,00 euro. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 350,00 euro. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 350,00 euro. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 47

Obblighi dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio rivolti al pubblico

1. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico, o altro luogo di ritrovo, fermo restando gli obblighi imposti dalla normativa vigente sulle emissioni rumorose nonché il rispetto delle disposizioni dell'autorità in relazione a singoli eventi, hanno l'obbligo di controllare il volume delle emissioni sonore musicali e di impedire schiamazzi da parte degli avventori specie nelle ore notturne.

2. Salvo quanto previsto dal codice della strada ai soggetti di cui al comma 1 è vietato intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta capacità di deambulazione. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività,

eventi o spettacoli, possono imporre prescrizioni a tutela delle persone con ridotta capacità di deambulazione.

3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro. In caso di reiterazione delle violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 500,00 euro. È fatta salva la facoltà del Sindaco di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 48

Obblighi per i gestori di negozi e botteghe

1. E' proibito ai titolari di negozi, botteghe, bar e simili esistenti a piano terreno, di versare sulla pavimentazione dei marciapiedi, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.
2. Ai proprietari o gestori di attività commerciali è fatto obbligo di pulizia e idonea manutenzione delle vetrine, soglie, ingressi, aree pubbliche concessionate, e marciapiede immediatamente antistante il negozio.
3. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestie o intralcio ai passanti.
4. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli e travasarne il contenuto con adeguata frequenza.
5. I cestelli muniti di sacchetto devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento e, se necessario, possono essere collocati sul marciapiede.
6. La violazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 49

Uso dei servizi igienici degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande

1. Fermo restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici previsti dalla normativa vigente per gli esercizi commerciali e per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo ai gestori di tali attività di mantenere in buono stato di uso, manutenzione e pulizia i servizi igienici a disposizione della clientela e consentirne altresì l'utilizzazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 200,00 euro.

Titolo III

TUTELA DEL SUOLO PUBBLICO

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Articolo 50

Disposizioni generali

1. Salvo quanto è disposto dal regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera C.C. n. 55 del 29.10.1998 e ss.mm.ii., dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla

circolazione stradale, a tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietata ogni occupazione di suolo pubblico senza preventiva autorizzazione concessa dall'Amministrazione Comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- Le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- Le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
- Le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma precedente, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Le concessioni per occupazioni di suolo pubblico di durata non inferiore all'anno, anche se non comportino costruzione di manufatti od installazioni di impianti, sono considerate permanenti; tutte le altre sono considerate temporanee.

5. Le concessioni sono rilasciate dall'Ufficio di Polizia Locale, attenendosi alle vigenti disposizioni regolamentari e con l'osservanza delle disposizioni di legge in vigore.

6. Ogni concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà all'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni e di addivenire anche alla revoca per i motivi e nei modi indicati nel successivo art. 54.

7. Le concessioni, sia di occupazione permanente che temporanea, saranno rilasciate a mezzo di apposito atto, accettato dal concessionario, in cui siano precisati la qualità di occupazione concessa, il relativo spazio, la durata e le condizioni stabilite, ed assoggettate al pagamento della corrispondente tassa.

Articolo 51

Sospensione e revoca delle concessioni

1. In qualsiasi momento il Responsabile del Settore può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento sia per mancato rispetto delle condizioni contenute nel relativo atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico sopravvenuti, per la durata degli stessi.

2. Nei casi urgenti e imprevedibili, su indicazione del Coordinatore la Polizia Locale, i funzionari del Comune, gli ufficiali, i sottufficiali e gli agenti di Polizia Locale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione, cui seguirà tempestivo ordine scritto del responsabile dell'ufficio.

3. Nel caso di revoca per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico sopravvenuti, l'Ente ha l'obbligo del solo rimborso al concessionario della quota di tassa pagata corrispondente al periodo di tempo corrente tra la revoca e la scadenza originariamente fissata nella concessione.

4. Nulla spetta al concessionario nel caso di inosservanza al regolamento comunale per la

concessioni di spazi ed aree pubbliche e per mancato rispetto delle condizioni contenute nel relativo atto concessorio.

Articolo 52

Obblighi per chi effettua lavori o fa depositi sul suolo pubblico

1. Chiunque effettua lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti norme di legge sulla tutela delle strade e sulla circolazione, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni secondo le prescrizioni indicate dall'Ufficio di Polizia Locale.
2. Di notte tali sbarramenti e segnalazioni devono essere illuminati con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.
3. Le segnalazioni luminose devono essere utilizzate anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.
3. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 53

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a speciale permesso del Responsabile del Settore, che può essere subordinato all'osservanza di speciali modalità che può essere ricusato per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno al suolo pubblico.
3. Ad ogni operazione ultimata, il suolo pubblico deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Ente potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni anche a terzi.
4. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 54

Divieto di giochi su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico o su suolo privato soggetto a pubblica servitù adibiti a transito, sia veicolare che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa recare intralcio alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità.
2. E' vietato, anche, lanciare liquidi, schiume pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare o sporcare persone, e cose nella loro disponibilità, o beni pubblici, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.
3. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata, di cui al comma successivo.

4. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 500,00 euro.

Articolo 55

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima per i comizi, e tre giorni prima per gli altri casi. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. Con specifico provvedimento della Amministrazione Comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

3. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza. Solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 56

Collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione dell'Amministrazione Comunale e salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.

3. L'Ente nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

4. Alle violazioni del presente articolo si applica la sanzione da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

5. Ne è sempre disposta la rimozione in danno dei trasgressori.

Articolo 57

Pulizia e cura degli spazi e delle aree pubbliche o a essi assimilati

1. I proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti, i conduttori delle aree e degli edifici privati e ogni altro soggetto sul quale gravi l'onere di provvedere alla manutenzione dei prefati luoghi, sono tenuti a mantenere le proprietà delle quali sono responsabili, evitando qualsiasi insudiciamento od occupazione del suolo pubblico. In particolare, i soggetti di cui al periodo precedente devono provvedere alla manutenzione dei terreni, degli edifici e delle piante ivi insistenti, in modo da evitare l'insudiciamento del suolo pubblico mediante rami, foglie, terra, calcinacci e similari.
2. Ove l'insudiciamento di cui al comma precedente sia avvenuto in assenza di dolo o di colpa, non si applica alcuna sanzione, ma solo l'obbligo di cui al comma successivo, la cui inosservanza comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7.
3. i proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
4. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti, senza ritardo e comunque entro e non oltre 12 ore dal momento in cui l'insudiciamento si è verificato, a provvedere a proprie spese alla pulizia del suolo pubblico, adottando tutte le cautele necessarie, in particolare curando la pulizia delle caditoie e delle cunette stradali. Nell'esecuzione di tali incombenze, fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, i soggetti di cui al comma 1 sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del codice della strada senza che sia necessario il rilascio di una formale autorizzazione.
5. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, salvo quanto già previsto dal codice della strada, contenere all'interno della loro proprietà gli alberi, le siepi, le piante di qualsiasi tipo, in modo da non determinare intralcio e pericolo per la circolazione sul suolo pubblico.
6. Salva la facoltà d'intervento del Comune nei casi di pericolo immediato, con il verbale di accertamento e contestazione viene intimata, entro un termine non superiore a 5 giorni dalla notificazione o dalla contestazione del verbale, l'eliminazione dell'intralcio e del pericolo determinati dalla violazione.
7. La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.
8. La violazione di cui al comma 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50, 00 euro a un massimo di 350,00 euro.
9. La violazione di cui ai commi 4 e 5, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.
10. La violazione di cui al comma 4 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.
11. In caso d'inosservanza degli obblighi di ripristino imposti, il Comune procede all'adempimento omesso, ponendo a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido tutte le spese sostenute.
12. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di

100,00 euro a un massimo di 500,00 euro

Articolo 58

Immissioni sul suolo pubblico

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, sul suolo pubblico è fatto divieto dirigere direttamente gli sfiati degli aspiratori, nonché i getti di aria degli impianti di condizionamento degli edifici e di qualsiasi altro mezzo per l'espulsione verso l'esterno di aria, fumi o vapori, ad altezze inferiori a 220 cm. Ove per oggettive difficoltà tecniche, non superabili con opere ordinarie, non sia possibile rispettare l'altezza minima indicata al periodo precedente, è fatto obbligo disporre ogni accorgimento affinché l'aria, il fumo o il vapore espulsi verso l'esterno non investano i passanti e non rechino loro nocumento o disagio.

2. Gli impianti di condizionamento dell'aria e ogni altro impianto non devono provocare il gocciolamento o lo sversamento di liquidi sul suolo pubblico. A tal fine devono essere predisposti opportuni accorgimenti, nel rispetto delle normative vigenti, per la raccolta dei liquidi di qualsiasi genere.

3. E' vietata qualsiasi attività che determini il gocciolamento di liquidi o la caduta di polvere, terra e materiali di qualsiasi genere sul suolo pubblico, in particolare causata dai panni stesi, dall'annaffiamento delle piante, dalla pulizia delle vetrate, delle tende, ovvero di tappeti, etc.

4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

5. Salvo sia disposto già da altre norme speciali, il Comune ha facoltà di ordinare l'adeguamento degli impianti, ovvero la loro rimozione, entro un termine congruo.

Articolo 59

Pulizia delle grondaie

1. I canali di gronda e i tubi di discesa delle acque meteoriche devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

2. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

3. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 60

Esercizio di mestieri, arti e industrie

1. Chi esercita un mestiere, un'arte od industria nel centro abitato, o nella periferia abitata, deve usare ogni cautela al fine di evitare molestie od incomodi agli abitanti vicini.

2. I servizi della P.M. o delle Unità Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie

proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

3. L'esercizio di arti, mestieri ed attività che producono rumori molesti ed incomodi (seghe, pialle elettriche, motori a scoppio, martelli pneumatici, betoniere ecc.) è regolamentato da apposita ordinanza sindacale.

4. Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori ed il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'ordinanza sindacale.

Articolo 61

Rumori in abitazioni

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio, televisivi, e p.c.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 62

Uso di strumenti sonori

1. In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altri strumenti sonori.

2. In ogni caso, il Sindaco, previo parere dell'Autorità Sanitaria, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali di arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 63

Uso di apparecchi radio, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori, ecc., questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:

a) al mattino: dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;

b) nel pomeriggio: dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00.

Il suono di tali apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.

2. L'uso degli stessi apparecchi, nei bar e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante l'apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta bassa.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

Articolo 64

Divieto di suoni e schiamazzi

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone. In particolare:

a) in luoghi privati, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, a uso pubblico o aperti al pubblico, è sempre vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia;

b) nelle piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni amplificati e tali da recare disturbo o molestia, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal Comune;

c) nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi e utensili di qualsiasi specie devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore e dei rumori entro limiti tali da non recare molestia o disturbo;

d) Fermo restando i rispettivi regolamenti condominiali, all'interno degli edifici condominiali sono vietati altresì quei comportamenti che, mediante schiamazzi, eccesso di rumore o abuso di strumenti sonori, arrechino disturbo e turbamento

alla tranquillità, ledano la civile convivenza o determinino lo scadimento della qualità urbana.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della sanzione da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro

3. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso d'inottemperanza all'ordine impartito si applica la sanzione da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro. Qualora il disturbo o la molestia sia arrecata a mezzo di strumenti idonei a produrre o diffondere musica o altri suoni ovvero rumori, l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo e in caso d'inottemperanza all'ordine impartito può procedere al loro sequestro amministrativo ai fini della confisca amministrativa, nonché ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Articolo 65

Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 7,00 le operazioni di carico e scarico, nel centro abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, ad eccezione del servizio pubblico di raccolta e rifiuti solidi urbani.

2. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato comunque in modo tale da attutirne quanto più possibile il rumore.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

Articolo 66

Venditori e suonatori ambulanti

1. I venditori e suonatori ambulanti, nonché tutti gli esercenti mestieri girovaghi, muniti delle necessarie rispettive autorizzazioni o licenze ed in regola con il pagamento della dovuta Imposta Comunale sulla Pubblicità, potranno reclamizzare, a nuda voce e/o con qualsiasi altro strumento sonoro, le loro merci o la loro attività, nel centro abitato, soltanto nel seguente orario e, comunque, con tono tale da non recare molestia o disturbo:

dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

2. Tale tipo di reclame non potrà essere comunque esercitata nei pressi delle scuole, delle chiese, degli uffici pubblici od in altri luoghi dove si possa costituire disturbo per chi lavora, studia od è ammalato.

3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel regolamento che disciplina il commercio su aree pubbliche.

4. L'uso di altoparlanti è consentito in conformità a quanto previsto dal Codice della strada.

5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.

Articolo 67

Detenzione di cani od altri animali che disturbino la quiete pubblica

1. E' vietata, nel centro abitato del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani od altri animali che disturbino, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, sia di giorno che di notte, la pubblica e privata quiete.

2. Nel caso su citato, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare e contestare la violazione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale in condizioni da non disturbare la quiete pubblica e privata.

3. Se la diffida non viene rispettata, gli accertatori segnaleranno al Servizio veterinario perché l'animale sia posto sotto custodia, con onere a carico del proprietario.

4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

Articolo 68

Sale da ballo, circoli e ritrovi

1. Le sale da ballo e i ritrovi (bar, ristoranti, circoli, club, ecc.) devono essere attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.

2. Qualora fossero gestiti all'aperto, potrà essere rilasciata l'autorizzazione alla loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato, subordinandola a determinate condizioni a tutela della quiete pubblica.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

Articolo 69

Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, l'emissione sonora dei dispositivi acustici antifurto deve essere intervallata e non può superare in ogni caso:

a) la durata continuativa di tre minuti;

b) un periodo massimo complessivo di emissione, compresi gli intervalli, di 15 minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto deve impedire che il difettoso

funzionamento del sistema d'allarme possa arrecare disturbo. A tal fine è possibile esporre all'esterno degli edifici e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi e il recapito telefonico di un soggetto reperibile, in grado di far cessare il disturbo ovvero utilizzare altri accorgimenti idonei allo scopo. Per gli edifici in uso a enti pubblici, è fatto obbligo ai rispettivi responsabili di comunicare alla Polizia Locale il recapito telefonico di personale in grado di intervenire prontamente per far cessare il disturbo.

3. Fatto salvo quanto previsto in materia dal codice della strada nel caso di difettoso funzionamento del sistema di allarme posto su veicolo, la Polizia Municipale o altro organo di polizia può disporre la rimozione del veicolo ovvero ogni altro adempimento tecnico a cura di personale qualificato per eliminare il disturbo, con spese a carico del trasgressore.

4. In caso di assoluta necessità ovvero qualora le circostanze di tempo e di luogo lo rendano necessario, gli organi di polizia hanno facoltà di provvedere alla disattivazione dell'impianto antifurto, avvalendosi di personale dei Vigili del Fuoco ovvero di altro personale tecnico, con spese a carico del proprietario o conduttore dell'immobile.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 ed al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro

6. Nel caso di edifici in uso a enti pubblici, della violazione risponde il responsabile dell'edificio stesso.

7. La violazione di cui al comma 2, ultimo periodo, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro

Articolo 70

Giocattoli pirici e altri oggetti atti a turbare l'incolumità e la quiete delle persone

1. Ai sensi della specifica normativa relativa alle materie esplodenti, sono considerati giocattoli pirici i manufatti pirotecnici che per struttura, natura e quantità dei prodotti esplodenti, non comportano rischi per le persone e per le cose nell'uso cui sono destinati, se impiegati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. Sono compresi tra i giocattoli pirici gli artifici con diversi effetti, quali fontane, stelle, girandole, nastri scoppianti e simili.

2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, è fatto divieto esplodere petardi e similari in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, ovvero sia punito da specifiche norme in materia,

chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 200,00 euro

4. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150,00 euro a un massimo di 500,00 euro

TITOLO V - MESTIERI E ATTIVITA' LAVORATIVE

Articolo 71

Mestieri ambulanti, artisti di strada, vendita delle opere del proprio ingegno

1. Fatta salva la normativa di settore per il commercio su aree pubbliche, è vietato esercitare nell'ambito del territorio comunale mestieri ambulanti, attività di artista di strada e vendita delle opere del proprio ingegno, in contrasto con le disposizioni di cui ai commi seguenti. Il Comune, in occasione di particolari eventi o per determinati luoghi o situazioni, può impartire specifiche disposizioni per l'esercizio ovvero sospendere le attività di cui al presente articolo.

2. Le attività di cui al comma precedente, nel caso in cui determinino emissioni sonore di qualsiasi tipo, ancorché nei limiti di legge, possono essere esercitate tra le ore nove e le dodici e tra le ore quindici e le venti.

3. Le attività di cui al comma 1 non devono altresì essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali luoghi di cura. È vietato esercitare le attività di cui al comma 1, attirando il pubblico con richiami rumorosi e molesti.

4. Le attività di mestiere ambulante, artista di strada e di vendita delle opere del proprio ingegno devono essere sempre esercitate nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia d'igiene; sono altresì soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando vengono effettuate da singoli soggetti:

a) eccetto gli artisti di strada, nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale un'eventuale ulteriore attività dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza dal luogo della precedente;

b) con strumenti e attrezzature tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

5. Per esercente l'attività di **mestiere ambulante** s'intende il soggetto che svolge attività di cenciaino, raccoglitore di oggetti usati, lustrascarpe, ombrellaio, arrotino e mestieri simili.

6. Chiunque svolge l'attività di mestiere ambulante deve aver cura di non creare imbrattamento del suolo pubblico o situazioni di pericolo o di molestia per la cittadinanza.

7. Per **artista di strada** s'intende il soggetto che svolge la propria attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, *skater*, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, scultori di palloncini, *writer*, *body artist*, o similari.

8. Per le attività di artista di strada non deve essere chiesto il pagamento di un biglietto, né un preciso corrispettivo per l'esibizione, essendo consentita esclusivamente, l'offerta "a cappello".

9. Nell'esercizio dell'attività di artista di strada con emissioni vocali e sonore è vietato

amplificare i suoni con strumentazione aggiuntiva.

10. Per operatore di **vendita delle opere del proprio ingegno** s'intende il soggetto che pone in vendita oggetti realizzati personalmente, quali disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili, monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie o accessori vari, scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

11. Non sono considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno, e pertanto sono soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, coloro che vendono o espongono per la vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.

12. Non sono altresì considerati operatori di vendita delle opere del proprio ingegno coloro che speculano sull'altrui credulità o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, interpreti di sogni, giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi e simili, compresi coloro che vantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano ricette o specifici prodotti, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

13. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro a un massimo di 200,00 euro.. È altresì disposta l'immediata cessazione dell'attività vietata e la riduzione in pristino, dando atto della prescrizione nel verbale di accertamento e contestazione della violazione, nel quale deve essere indicata la sanzione di cui al comma successivo in caso d'inosservanza dell'intimazione di cessare immediatamente l'attività vietata.

14. Chiunque non ottemperi alla prescrizione di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro.

15. È altresì disposto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca amministrativa delle cose che servirono a commettere la violazione, ai sensi degli articoli 13, comma 2 e 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 72

Conduzione dei veicoli a trazione animale

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti ed efficienti.

2. I conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotarsi di apposito contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dall'animale stesso ed evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, i conducenti di veicoli a trazione animale non devono recare danno o molestia all'animale stesso, ovvero alle persone e alle cose.

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50,00 euro a un massimo di 350,00 euro

5. Nel caso in cui dalla violazione del presente articolo sia derivato un danno effettivo a persone, animali o cose, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

Articolo 73

Questue, collette, raccolte di fondi, cessione di beni a offerta libera

1. Le associazioni, i comitati, le fondazioni senza fini di lucro quali le Organizzazioni di Volontariato (O.D.V.), le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) e quelle iscritte all'Anagrafe unica delle O.N.L.U.S., qualora operino raccolta di fondi su suolo pubblico o a uso pubblico, mediante questue, collette, o altre forme di adesione al perseguimento dell'oggetto statutario dell'associazione medesima, compresa la cessione di beni tramite offerta libera, devono presentare al Comune una comunicazione d'inizio attività firmata dal legale rappresentante, nella quale devono essere contenuti i seguenti dati:

- a) denominazione dell'Ente promotore, sede e codice fiscale;
- b) generalità della persona fisica responsabile dell'attività;
- c) generalità degli incaricati;
- d) data, orari e luogo dell'iniziativa;
- e) descrizione delle eventuali strumentazioni utilizzate per occupazione di suolo pubblico, comprensiva dell'indicazione del metraggio occorrente per l'iniziativa.

2. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati e della registrazione dell'associazione negli speciali registri, se non già depositati agli atti del Comune per qualsiasi motivo;
- b) autodichiarazione di responsabilità redatta dal legale rappresentante attestante che si tratta di attività senza scopo di lucro, promossa allo scopo di raccogliere fondi per l'attività istituzionale dell'associazione;
- c) tipologia dei prodotti che s'intendono eventualmente offrire al pubblico a offerta libera o meno.

3. L'attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada ed è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, secondo le modalità previste dal Comune, ad eccezione di quando viene effettuata con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a un metro quadrato.

4. Entro 30 giorni dalla conclusione dell'attività, deve essere inoltrata al Comune un'autodichiarazione redatta dal legale rappresentante riportante anche in forma sintetica i dati consuntivi dell'iniziativa.

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate tra le nove e le dodici e tra le quindici e le ventidue e, salvo specifica autorizzazione, non devono essere esercitate nelle vicinanze dei luoghi di culto e dei cimiteri, oltre che nelle adiacenze di siti sensibili quali ospedali o luoghi di cura. È comunque vietato esercitare le suddette attività con comportamenti molesti.

6. L'ente promotore deve munire ogni incaricato delle attività di raccolta fondi, di un tesserino contenente gli estremi dell'associazione, le generalità e la fotografia dell'incaricato e la firma del legale rappresentante. Il tesserino deve essere esposto in modo chiaramente visibile durante ogni fase dell'iniziativa.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 euro a un massimo di 500,00 euro.

Titolo VI

SANZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 74

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danno a beni comuni, il responsabile, o la persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile, fermo restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino, nella misura determinata con provvedimento del Dirigente competente.
6. In caso di inadempimento il Responsabile del Settore competente potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficio avvalendosi di personale comunale o ditta all'uopo individuata, addebitando le spese al trasgressore o civilmente obbligato.
7. Tutte le violazioni non previste specificatamente dal presente regolamento, ma disciplinate da ordinanze sindacali e/o determinazioni dirigenziali in materia di Polizia Locale, da emanarsi, nel rispetto dei principi del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Art. 3 , comma 4, art. 7 bis, ecc., sono punite con la sanzione amministrativa dalle stesse previste
8. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammesso il pagamento delle somme dovute nella mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido siano residenti all'estero.
9. In caso di recidiva l'ammontare della sanzione è triplicato, comunque non eccedendo la misura massima stabilita.
10. Il Comune potrà nei congrui casi costituirsi parte civile nei giudizi per contravvenzione al presente regolamento, qualora le violazioni concretino ipotesi di reato.

Articolo 75

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Settore competente può ordinare la rimessa in pristino e disporre quando ne ricorrono gli estremi, l'esecuzione di Ufficio

in danno degli interessati.

Articolo 76

Procedimento per l'applicazione delle sanzioni

1. Per tutte le sanzioni che siano previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 689/81.
2. Il Sindaco viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'Art.17 della legge 689/81 nonché a ricevere scritti difensivi, da parte del trasgressore entro 30 giorni dall'accertamento della violazione.

Articolo 77

Segnalazioni ed esposti

1. Chiunque intenda presentare segnalazioni o esposti relativamente a fatti o comportamenti ritenuti illeciti, può farlo depositandoli o inviandoli con qualsiasi mezzo idoneo, debitamente sottoscritti, all'Ufficio Protocollo del Comune di Alezio.
2. Le segnalazioni o gli esposti anonimi saranno verificati a discrezione dell'ufficio competente, compatibilmente al carico di lavoro e in relazione alla gravità del fatto segnalato, senza che l'eventuale ritardo o mancato seguito della pratica determini un'omissione dell'ufficio stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, chi effettua la segnalazione o l'esposto è consapevole che in caso di richiesta di accesso agli atti da parte delle persone interessate, adeguatamente motivata al fine di conoscere il contenuto e gli autori della segnalazione o dell'esposto, il Comune, in linea di massima, è tenuto a fornire le informazioni richieste, dandone previa comunicazione ai controinteressati.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 78

Entrata in vigore

1. All'entrata in vigore del presente regolamento si devono ritenere abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo nelle parti in contrasto con lo stesso.
2. Per quanto previsto nel presente regolamento si rinvia alle normative vigenti in materia.

